

Riflessioni complementari per il corso Ta026 (PIO 2013-14): **“La teologia della Confessione alla luce delle liturgie d’Oriente e d’Occidente”**

Il Vangelo della Famiglia

La Relazione del Card. Walter Kasper al Concistoro 2014

1. [...] **5. Il problema dei divorziati risposati**

2. Se si pensa all’importanza delle famiglie per il futuro della Chiesa, il **numero in rapida crescita delle famiglie disgregate** appare una tragedia ancora più grande. C’è molta sofferenza. Non basta considerare il problema solo dal punto di vista e dalla prospettiva della Chiesa come istituzione sacramentale; **abbiamo bisogno di un cambiamento del paradigma** e dobbiamo – come lo ha fatto il buon Samaritano (Lc 10,29- 37) – **considerare la situazione anche dalla prospettiva di chi soffre** e chiede aiuto.
3. Tutti sanno che la questione dei matrimoni di persone divorziate e risposate è **un problema complesso e spinoso**. Non si può ridurlo alla questione dell’ammissione alla comunione. Riguarda l’intera pastorale matrimoniale e familiare. Inizia già dalla **preparazione al matrimonio** che deve essere un’attenta catechesi matrimoniale e familiare. Prosegue poi con l’**accompagnamento pastorale degli sposi e delle famiglie**; diventa attuale quando **il matrimonio e la famiglia entrano in crisi**. In tale situazione, i curatori d’anime faranno tutto il possibile per contribuire alla guarigione e alla riconciliazione nel matrimonio in crisi. La loro cura non si ferma dopo un **fallimento di un matrimonio**; devono rimanere **vicini ai divorziati** e invitarli a partecipare alla vita della Chiesa.
4. Tutti sanno anche che esistono **situazioni in cui ogni ragionevole tentativo di salvare il matrimonio risulta vano**. L’eroismo dei coniugi abbandonati che rimangono soli e vanno avanti da soli merita la nostra ammirazione e sostegno. Ma **molti coniugi abbandonati dipendono, per il bene dei figli, da un nuovo rapporto e da un matrimonio civile**, al quale non possono rinunciare senza nuove colpe. Spesso, dopo le esperienze amare del passato, queste relazioni fanno provare loro nuova gioia, addirittura talvolta vengono percepite come dono dal cielo.
5. **Che cosa può fare la Chiesa in tali situazioni?** Non può proporre una soluzione diversa o contraria alle parole di Gesù. L’indissolubilità di un matrimonio sacramentale e l’impossibilità di nuovo matrimonio durante la vita dell’altro partner fa parte della tradizione di fede vincolante della Chiesa che non può essere abbandonata o sciolta richiamandosi a una comprensione superficiale della misericordia a basso prezzo. La misericordia di Dio in ultima analisi è la fedeltà di Dio verso se stesso e la sua carità. Poiché Dio è fedele è anche misericordioso e nella sua misericordia è anche fedele, anche se noi siamo infedeli (2 Tim 2,13). **Misericordia e fedeltà vanno insieme**. A causa della fedeltà misericordiosa di Dio non esiste situazione umana che sia assolutamente priva di speranza e di soluzione. **Per quanto l’uomo possa cadere in basso, non potrà mai cadere al di sotto della misericordia di Dio**.
6. La domanda è dunque **come la Chiesa può corrispondere a questo binomio inscindibile di fedeltà e misericordia di Dio nella sua azione pastorale riguardo i divorziati risposati con rito civile**. È un **problema relativamente recente**, che non esisteva nel passato, che esiste solo dalla introduzione del matrimonio civile tramite il *Code civil* di Napoleone (1804) e la sua introduzione successiva nei diversi paesi. Nel rispondere a tale situazione nuova, negli ultimi decenni la Chiesa ha compiuto passi importanti. Il **CIC del 1917** (can. 2356) tratta i divorziati risposati con rito civile ancora come bigami che sono *ipso facto* infami e, a seconda della gravità della colpa, possono esse-

re colpiti da scomunica o da interdizione personale. Il **CIC del 1984** (can. 1093) non prevede più queste punizioni gravi; sono rimaste solo restrizioni meno gravi. *Familiaris consortio* (24) e *Sacramentum caritatis* (29), intanto, parlano in modo perfino amorevole di questi cristiani. Assicurano loro che **non sono scomunicati** e fanno parte della Chiesa e li invitano a partecipare alla sua vita. Ecco un tono nuovo.

7. Oggi ci troviamo in una situazione simile a quella dell'ultimo Concilio. Anche allora esistevano, per esempio sulla questione dell'ecumenismo o della libertà di religione, encicliche e decisioni del Sant'Uffizio che sembravano precludere altre vie. Il Concilio senza violare la tradizione dogmatica vincolante ha aperto delle porte. **Ci si può chiedere: non è forse possibile un ulteriore sviluppo anche nella presente questione, che non abolisca la tradizione vincolante di fede, ma porti avanti e approfondisca tradizioni più recenti?**
8. La **risposta** può essere solo **differenziata**. Le **situazioni** sono **molto diverse** e vanno **distinte con cura**. Una soluzione generale per tutti i casi non può dunque esistere. **Mi limito a due situazioni**, per le quali in alcuni documenti ufficiali vengono già accennate delle soluzioni. **Desidero porre solo delle domande** limitandomi ad indicare la direzione delle risposte possibili. Dare però **una risposta sarà compito del Sinodo in sintonia con il Papa**.
9. **PRIMA SITUAZIONE.** *Familiaris consortio* afferma che **alcuni divorziati risposati sono in coscienza soggettivamente convinti che il loro precedente matrimonio irrimediabilmente spezzato non è mai stato valido** (FC 84). Di fatto, molti curatori d'anime sono convinti che tanti matrimoni celebrati in forma religiosa non sono stati contratti in maniera valida. Infatti, come sacramento della fede il matrimonio presuppone la fede e l'accettazione delle caratteristiche peculiari del matrimonio, ossia l'unità e l'indissolubilità. **Nella situazione attuale possiamo però presupporre che gli sposi condividano la fede nel mistero definito dal sacramento e che comprendano e accettino davvero le condizioni canoniche per la validità dei loro matrimonio?** La *praesumptio iuris*, dalla quale parte il diritto ecclesiastico, non è forse spesso una *fictio iuris*?
10. Poiché il matrimonio, in quanto sacramento, ha carattere pubblico, la decisione sulla sua validità non può essere lasciata interamente alla valutazione soggettiva della persona coinvolta. **Secondo il Diritto canonico la valutazione è compito dei tribunali ecclesiastici.**
11. Poiché **essi non sono iure divino**, ma si sono sviluppati storicamente, **ci si domanda talvolta se la via giudiziaria debba essere l'unica via per risolvere il problema** o se non sarebbero possibili altre procedure più pastorali e spirituali. In alternativa si potrebbe pensare che **il vescovo possa affidare questo compito a un sacerdote** con esperienza spirituale e pastorale quale penitenziere o vicario episcopale.
12. Indipendentemente dalla risposta da dare a tale domanda, vale ricordare il **discorso di Papa Francesco rivolto il 24 gennaio 2014 agli ufficiali del Tribunale della Rota Romana**, nel quale afferma che **dimensione giuridica e dimensione pastorale non sono in contrapposizione**. Anzi l'attività giudiziaria ecclesiale ha una connotazione profondamente pastorale. Occorre dunque domandarsi: che cosa vuol dire dimensione pastorale? Certo, non un atteggiamento compiacente, il che sarebbe una concezione del tutto sbagliata sia per la pastorale che per la misericordia. **La misericordia non esclude la giustizia** e non va intesa come grazia a buon mercato e come una *svendita*. La pastorale e la misericordia non si contrappongono alla giustizia ma, per così dire, sono la giustizia suprema, poiché **dietro ogni causa** esse scorgono non solo un caso da esaminare nell'ottica di una regola generale, ma **una persona umana** che, come tale, non può mai rappresentare un caso e ha sempre una dignità unica. Ciò esige una ermeneutica giuridica e pastorale che, in modo più che giusto e con prudenza e saggezza, applichi a una situazione concreta e spesso complessa una legge generale, ovvero, come ha detto Papa Francesco, una ermeneutica animata dall'amore del Buon Pastore, che vede **dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, persone che attendono giustizia.**

Davvero è possibile che si decida del bene e del male delle persone in seconda e terza istanza solo sulla base di atti, vale a dire di carte, ma senza conoscere la persona e la sua situazione?

13. **SECONDA SITUAZIONE.** Sarebbe sbagliato cercare la soluzione del problema solo in un generoso allargamento della procedura di nullità del matrimonio. Si creerebbe così la pericolosa impressione che la Chiesa proceda in modo disonesto a concedere quelli che in realtà sono divorzi. Molti divorziati non vogliono una tale dichiarazione di nullità. Dicono: abbiamo vissuto insieme, abbiamo avuto figli; questa era una realtà, che non si può dichiarare nulla, spesso solo per ragione di mancanza di forma canonica del primo matrimonio. Pertanto dobbiamo prendere in considerazione anche la questione più difficile della situazione del matrimonio rato e consumato tra battezzati, dove la comunione di vita matrimoniale si è irrimediabilmente spezzata e uno o entrambi i coniugi hanno contratto un secondo matrimonio civile.
14. Un avvertimento ci ha dato la Congregazione per la Dottrina della Fede già nel 1994 quando ha stabilito – e Papa Benedetto XVI lo ha ribadito durante l’incontro internazionale delle famiglie a Milano nel 2012 – che **i divorziati risposati non possono ricevere la comunione sacramentale ma possono ricevere quella spirituale.** Certo, questo non vale per tutti i divorziati, ma per coloro che sono spiritualmente ben disposti. Nondimeno **molti saranno grati per questa risposta, che è una vera apertura.**
15. **Essa solleva però diverse domande.** Infatti, **chi riceve la comunione spirituale è una cosa sola con Gesù Cristo;** come può quindi essere in contraddizione con il comandamento di Cristo? Perché, quindi, non può ricevere anche la comunione sacramentale? **Se escludiamo dai sacramenti i cristiani divorziati risposati che sono disposti ad accostarsi ad essi e li rimandiamo alla via di salvezza extra-sacramentale, non mettiamo forse in discussione la struttura fondamentale sacramentale della Chiesa? Allora a che cosa servono la Chiesa e i suoi sacramenti?** Non paghiamo con questa risposta un prezzo troppo alto? Alcuni sostengono che proprio la non partecipazione alla comunione è un segno della sacralità del sacramento. La domanda che si pone in risposta è: **non è forse una strumentalizzazione della persona che soffre e chiede aiuto se ne facciamo un segno e un avvertimento per gli altri? La lasciamo sacramentalmente morire di fame perché altri vivano?**
16. **La Chiesa dei primordi ci dà un’indicazione che può servire come via d’uscita dal dilemma,** alla quale il professor JOSEPH RATZINGER ha già accennato nel 1972. La Chiesa ha sperimentato molto presto che tra i cristiani esiste perfino l’**apostasia.** Durante le persecuzioni ci furono cristiani che, divenuti deboli, negarono il proprio battesimo. **Per questi lapsi la Chiesa aveva sviluppato la pratica penitenziale canonica come secondo battesimo, non con l’acqua, ma con le lacrime della penitenza.** Dopo il naufragio del peccato, il naufrago non doveva avere a disposizione una seconda nave, bensì **una tavola di salvezza.**
17. In modo analogo, anche tra i cristiani esistevano la durezza di cuore (Mt 19, 8) e **casi di adulterio con conseguente secondo legame quasi-matrimoniale. La risposta dei Padri della Chiesa non era univoca.** La cosa certa, però, è che **nelle singole Chiese locali esisteva il diritto consuetudinario in base al quale i cristiani che, pur essendo ancora in vita il primo partner, vivevano un secondo legame, dopo un tempo di penitenza avevano a disposizione non una seconda nave, non un secondo matrimonio, bensì, attraverso la partecipazione alla comunione, una tavola di salvezza.** ORIGENE parla di questa consuetudine, definendola “non irragionevole”. Anche BASILIO IL GRANDE e GREGORIO NAZIANZENO – due padri della Chiesa ancora indivisa! – fanno riferimento a tale pratica. Lo stesso AGOSTINO, altrimenti piuttosto severo sulla questione, almeno in un punto sembra non aver escluso ogni soluzione pastorale. Questi Padri volevano, per ragioni pastorali, al fine di “evitare di peggio” tollerare ciò che di per sé è impossibile accettare. Esisteva dunque **una**

pastorale della tolleranza, della clemenza e dell'indulgenza, e ci sono buoni motivi che questa pratica contro il rigorismo dei novazianisti sia stata confermata dal Concilio di Nicea (325).

18. Come spesso accade, **sui dettagli storici di simili questioni ci sono controversie tra gli esperti**. Nelle sue decisioni, la Chiesa non può fissarsi sull'una o l'altra posizione. Tuttavia, di principio è chiaro che **la Chiesa ha continuato a cercare sempre una via al di là del rigorismo e del lassismo**, facendo in ciò riferimento all'autorità di legare e sciogliere (Mt 16, 19; 18, 18; Gv 20, 23) conferita dal Signore. Nel Credo professiamo: ***credo in remissionem peccatorum***. Ciò significa: **per chi si è convertito, il perdono sempre è possibile. Se lo è per l'assassino, lo è anche per l'adultero**. Quindi, la penitenza e il sacramento della penitenza erano il cammino per legare questi due aspetti: l'obbligo verso la Parola del Signore e la misericordia infinita di Dio. In questo senso la misericordia di Dio non era e non è una grazia a buon mercato che dispensa dalla conversione. Inversamente, **i sacramenti non sono un premio per chi si comporta bene e per una élite, escludendo quanti ne hanno più bisogno** (EG 47). La misericordia corrisponde alla fedeltà di Dio nel suo amore ai peccatori, che siamo tutti noi e di cui abbiamo bisogno anche tutti noi.
19. **La domanda è:** Questa via al di là del rigorismo e del lassismo, la via della conversione, che sfocia nel sacramento della misericordia, il sacramento della penitenza, è anche il cammino che possiamo percorrere nella presente questione? **Un divorziato risposato: 1.** se si pente del suo fallimento nel primo matrimonio, **2.** se ha chiarito gli obblighi del primo matrimonio, se è definitivamente escluso che torni indietro, **3.** se non può abbandonare senza altre colpe gli impegni assunti con il nuovo matrimonio civile, **4.** se però si sforza di vivere al meglio delle sue possibilità il secondo matrimonio a partire dalla fede e di educare i propri figli nella fede, **5.** se ha desiderio dei sacramenti quale fonte di forza nella sua situazione, **dobbiamo o possiamo negargli, dopo un tempo di nuovo orientamento (*metanoia*), il sacramento della penitenza e poi della comunione?**
20. Questa possibile via non sarebbe una soluzione generale. Non è la strada larga della grande massa, bensì **lo stretto cammino della parte probabilmente più piccola dei divorziati risposati, sinceramente interessata ai sacramenti**. Non occorre forse **evitare il peggio** proprio qui? Infatti, quando i figli dei divorziati risposati non vedono i genitori accostarsi ai sacramenti, di solito anche loro non trovano la via verso la confessione e la comunione. **Non mettiamo in conto che perderemo anche la prossima generazione**, e forse pure quella dopo? **La nostra prassi collaudata, non si dimostra controproducente?**
21. **Un matrimonio civile come descritto con criteri chiari va distinto da altre forme di convivenza "irregolare"** come i matrimoni clandestini, le coppie di fatto, soprattutto la fornicazione e i cosiddetti matrimoni selvaggi. La vita non è solo bianco o nero; infatti ci sono molte sfumature.
22. Da parte della Chiesa, **questa via presuppone *discretio, discernimento spirituale***, saggezza e sapienza pastorale. Per il padre del monachesimo **BENEDETTO**, la ***discretio*** era **madre di ogni virtù e virtù fondamentale dell'abate. Lo stesso vale per il vescovo**. Come il re Salomone ha bisogno di "un cuore docile, perché sappia "distinguere il bene dal male" per governare il suo popolo con giustizia (1Re 3,9). Questa ***discretio*** non è un facile compromesso tra gli estremi fra rigorismo e lassismo, bensì, come ogni virtù, una perfezione al di là di questi estremi, il cammino della sana via di mezzo giustificata e della giusta misura. In questo senso possiamo imparare da molti grandi e santi confessori, che sapevano bene fare questo discernimento spirituale (per esempio S. **ALFONSO DE' LIGUORI**). Mi auguro che, sulla via di tale ***discretio***, nel corso del processo sinodale riusciremo a trovare una risposta comune per testimoniare in modo credibile la Parola di Dio nelle situazioni umane difficili, come messaggio di fedeltà, ma anche come messaggio di misericordia, di vita e di gioia.

23. Conclusione

24. Con ciò ritorno al tema “Il Vangelo della famiglia”. **Non possiamo limitare il dibattito alla situazione dei divorziati risposati** e alle molte altre situazioni pastorali difficili che non sono state menzionate nel presente contesto. Dobbiamo prendere un punto di partenza positivo e **riscoprire e annunciare il Vangelo della famiglia in tutta la sua bellezza**. La verità convince tramite la sua bellezza. Dobbiamo contribuire, con le parole e i fatti, a far sì che le persone trovino la felicità nella famiglia e in tal modo possano dare alle altre famiglie testimonianza di questa loro gioia. Dobbiamo intendere nuovamente la famiglia come Chiesa domestica, renderla la via privilegiata della nuova evangelizzazione e del rinnovamento della Chiesa, una Chiesa che è in cammino presso la gente e con la gente.
25. In famiglia le persone sono a casa, o perlomeno cercano una casa nella famiglia. Nelle famiglie la Chiesa incontra la realtà della vita. Per questo le famiglie sono banco di prova della pastorale e urgenza della nuova evangelizzazione. La famiglia è il futuro. Anche per la Chiesa costituisce la via del futuro.

26. Appendice I: Fede implicita

27. La pedagogia di Dio è un tema costante dei Padri della Chiesa (CLEMENTE DI ALESSANDRIA, IRENEO DI LIONE, e così via). La tradizione scolastica ha sviluppato la dottrina della *fides implicita*. Prende spunto da Eb 11,1.6: “La fede è fondamento delle cose che si sperano”, “chi infatti s’accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano”.
28. Per TOMMASO D’AQUINO il vero contenuto della fede è la fede in Dio. Secondo lui la fede in Dio, quale meta e felicità ultima dell’uomo, e nella provvidenza storica di Dio, contiene implicitamente le verità di fede che riguardano gli strumenti di redenzione, quindi anche l’incarnazione e la passione di Cristo (S. Th. II/II q.1 a.7). Anche se in altri passi Tommaso è piuttosto discordante nell’elencare le verità di fede necessarie alla salvezza (p.e. q. I a. 6 ad I) è possibile considerare questa sua affermazione centrale sul tema della fede implicita (cfr. l’appendice della *Deutsche Thomasausgabe*, vol. 15, München-Salzburg 1950, 431-437).
29. **Così la tesi secondo cui, affinché il matrimonio sia valido, è sufficiente l’intenzione di contrarlo come fanno i cristiani, rimane indietro rispetto a questo requisito minimo.** Infatti, una tale intenzione implica, per chi è cristiano solo per cultura, la mera intenzione di contrarre matrimonio secondo il rito della Chiesa, cosa che molti non fanno per fede, ma per la solennità e lo splendore maggiori del matrimonio religioso rispetto a quello civile.
30. **Per l’efficacia del sacramento è imprescindibile credere nel Dio vivente**, quale meta e felicità dell’uomo, e nella Sua provvidenza, che ci vuole guidare nel nostro cammino di vita verso la meta e la felicità. A partire da questa convinzione di fede iniziale, ma fondamentale, quale requisito minimo per la ricezione efficace del sacramento, la catechesi per la preparazione al matrimonio religioso deve insegnare come Dio ci ha indicato concretamente questa meta e il cammino verso di essa e verso la felicità in Gesù Cristo, come il suo amore e la sua fedeltà diventano attivamente presenti attraverso la Chiesa nel sacramento del matrimonio, per accompagnare gli sposi e i coniugi, con i figli che Dio vorrà loro donare, nel loro futuro cammino di vita comune, e condurli alla felicità, alla vita in e con Dio, e infine alla vita eterna. In questo modo, il mistero di Cristo e della Chiesa, che si concretizza nel matrimonio, verrà dischiuso passo dopo passo.
31. **Appendice II: Pratica della Chiesa dei primordi**
32. Secondo il Nuovo Testamento, l’adulterio e la fornicazione sono comportamenti in fondamentale contrasto con l’essere cristiani. Così, **nella Chiesa antica, accanto all’apostasia e all’omicidio, tra i peccati capitali, che escludevano dalla Chiesa, c’era anche l’adulterio**. Poiché, secondo il pen-

siero veterotestamentario-ebraico la fornicazione di un coniuge “contaminava” l’altro coniuge e l’intera comunità (Lv 18,25, 28; 19,29; Dt 24,4; Os 4,2s.; Ger 3,1-3, 9), in base alle clausole sull’adulterio di Matteo, che scriveva per i giudeocristiani (Mt 5,32 e 19,9), all’uomo era permesso, e talvolta era perfino necessario, ripudiare la moglie adultera. A questo proposito, comunque, sin dall’inizio i Padri hanno attribuito grande importanza al fatto che sia per l’uomo, sia per la donna, valevano gli stessi diritti e gli stessi doveri.

33. **Non è però possibile ottenere dai testi completa chiarezza sulla pratica della Chiesa antica del ripudio per adulterio.** Questi testi, infatti, **non sempre distinguono tra adulterio e fornicazione, bigamia simultanea e consecutiva dopo la morte del primo coniuge** (anche quest’ultima in parte era dibattuta), separazione per morte o per ripudio. Sulle relative questioni esegetiche e storiche esistono una letteratura ampia, tra la quale è quasi impossibile orientarsi, e interpretazioni differenti. Si possono citare per esempio da una parte O. CERETI, *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, Bologna 1977, 2013, e dall’altra 1-1. CROUZEL, *L’Eglise primitive face au divorce*, Paris 1971, e J. RATZINGER, *Zur Frage der Unauflöslichkeit der Ehe. Bemerkungen zum dogmengeschichtlichen Befund und seiner gegenwärtigen Bedeutung*, in F. Heinrich/V. Eid, *Ehe und Ehescheidung*, München 1972, 35-56 (simile nell’ Oss. Rom 30 novembre 2011).
34. Non può però esserci alcun dubbio sul fatto che **nella Chiesa dei primordi, in molte Chiese locali, per diritto consuetudinario c’era, dopo un tempo di pentimento, la pratica della tolleranza pastorale, della clemenza e dell’indulgenza.** Sullo sfondo di tale pratica va forse inteso anche il canone 8 del Concilio di Nicea (325), rivolto contro il rigorismo di Novaziano. Questo diritto consuetudinario viene espressamente testimoniato da ORIGENE, che lo ritiene non irragionevole (*Commento al Vangelo di Matteo XIV*, 23). Anche BASILIO IL GRANDE (*Lettera* 188, 4 e 199, 18), GREGORIO NAZIANZENO (*Oratio* 37) e alcuni altri vi fanno riferimento. Spiegano il “non irragionevole” con l’intenzione pastorale di “evitare di peggio”. Nella Chiesa latina, per mezzo dell’autorità di AGOSTINO questa pratica venne abbandonata a favore di una pratica più severa. Anche Agostino, però, in un passo parla di peccato veniale (*La fede e le opere*, 19, 35). Non sembra quindi aver escluso in partenza ogni soluzione pastorale. Anche in seguito la Chiesa d’Occidente, nelle situazioni difficili, per le decisioni dei Sinodi e simili ha sempre cercato, e anche trovato, soluzioni concrete. Il Concilio di Trento, secondo P. FRANSEN, *Das Thema “Ehescheidung und Ehebruch” auf dem Konzil von Trient (1563)*, in: *Concilium* 6 (1970) 343-348, ha condannato la posizione di Lutero, ma non la pratica della Chiesa d’Oriente. H. JEDIN ha sostanzialmente concordato con ciò.
35. **Le Chiese ortodosse hanno conservato, conformemente al punto di vista pastorale della tradizione della Chiesa dei primordi, il principio per loro valido dell’oikonomia.** A partire dal VI secolo, però, facendo riferimento al diritto imperiale bizantino, **sono andate oltre la posizione della tolleranza pastorale**, della clemenza e dell’indulgenza, riconoscendo, insieme alle clausole dell’adulterio, anche altri motivi di divorzio, che partono dalla morte morale e non solo fisica del vincolo matrimoniale. **La Chiesa d’Occidente ha seguito un altro percorso. Esclude lo scioglimento del matrimonio sacramentale tra battezzati rato e consumato** (CIC can. 1141), **conosce però il divorzio per il matrimonio non consumato** (CIC can. 1142), così come, per il privilegio paolino e petrino, per i matrimoni non sacramentali (CIC can. 1143). Accanto a ciò ci sono **le dichiarazioni di nullità per vizio di forma**; a questo proposito **ci si potrebbe però domandare se non vengono messi in primo piano, in modo unilaterale, punti di vista giuridici storicamente molto tardivi.**
36. **J. RATZINGER ha suggerito di riprendere in modo nuovo la posizione di BASILIO.** Sembrerebbe essere una soluzione appropriata, che è anche alla base di queste mie riflessioni. Non possiamo fare riferimento all’una o all’altra interpretazione storica, che rimane sempre controversa, e nemmeno replicare semplicemente le soluzioni della Chiesa dei primordi nella nostra situazione, che è completamente diversa. Nella mutata situazione attuale possiamo però riprenderne i concetti di base e cercare di realizzarli al presente, nella maniera che è giusta ed equa alla luce del Vangelo.